

(N. 1463)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1956 (V. Stampato N. 1727)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 APRILE 1956

Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali.

DISEGNO DI LEGGE.

—

Art. 1.

È istituito il Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

Sono devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, al Ministero delle finanze per quanto attiene alle partecipazioni da esso finora gestite ed alle Aziende patrimoniali dello Stato.

Al predetto Ministero sono egualmente devoluti tutti i compiti e le attribuzioni che, secondo le disposizioni vigenti, spettano al Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Comitati di Ministri o a singoli Ministeri relativamente all'I.R.I., all'E.N.I. e a tutte le altre imprese con partecipazione statale diretta o indiretta.

All'indicazione di tali imprese sarà provveduto con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali ed il Ministro interessato. I decreti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Al Ministero delle partecipazioni statali si intendono trasferite tutte le aziende patrimoniali e le quote di partecipazione di cui ai precedenti commi.

Al nuovo Ministero sono altresì devoluti i compiti e le attribuzioni spettanti ai Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio in ordine al Fondo di finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.).

Art. 3.

Le partecipazioni di cui al precedente articolo verranno inquadrare in enti autonomi di gestione, operanti secondo criteri di economicità.

Il primo inquadramento delle partecipazioni dovrà essere attuato entro un anno dall'en-

trata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine cesseranno i rapporti associativi delle aziende a prevalente partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro.

Art. 4.

Allo scopo di coordinare l'azione del Ministero delle partecipazioni statali con quella degli altri Ministeri interessati, per quanto attiene alla determinazione delle direttive generali inerenti ai diversi settori controllati dal Ministero, è istituito un Comitato permanente composto, oltre che dal Ministro delle partecipazioni statali, dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale. Spetta altresì a tale Comitato l'esame annuale dei risultati conseguiti nei vari settori.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, dal Ministro delle partecipazioni statali. Alle sue riunioni possono essere invitati, di volta in volta, gli altri Ministri interessati.

Art. 5.

Il Ministro delle partecipazioni statali è membro del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale del credito, del Comitato interministeriale dei prezzi e del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Art. 6.

Il Ministero delle partecipazioni statali è costituito da un Segretariato generale, da un Ispettorato per gli affari amministrativi e da un Ispettorato per gli affari economici.

Al Segretariato è preposto un funzionario di grado non inferiore al quarto; ai due Ispettorati sono preposti funzionari di grado quinto. Nella prima attuazione della presente legge, e per cinque anni dalla sua entrata in vigore, tali posti possono essere conferiti per incarico anche ad estranei all'Amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro delle

partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Gli incarichi sono in ogni momento revocabili.

È altresì istituita presso il Ministero pre-detto la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art. 7.

Il Governo è delegato a provvedere, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione del Ministero ed alla istituzione dei ruoli organici del personale strettamente indispensabile, in relazione alle effettive esigenze dei servizi, e comunque per un numero di posti non superiore a cento unità, nonché alla disciplina dell'inquadramento del personale sulla base del criterio di trasferire al Ministero delle partecipazioni statali personale di altre Amministrazioni dello Stato e di bandire concorsi interni per qualsiasi grado della carriera.

Art. 8.

Sino a quando non sia provveduto ai sensi dell'articolo precedente, agli uffici del Ministero sono comandati dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, in numero da determinarsi per gruppo, grado e categoria, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro per il tesoro, e comunque per un numero di posti non superiori a cento unità.

Possono essere altresì conferiti specifici incarichi professionali di carattere temporaneo

a tecnici estranei all'Amministrazione, con la remunerazione da stabilirsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro per il tesoro.

Art. 9.

Per le spese necessarie al funzionamento del Ministero delle partecipazioni statali ed al conseguimento dei compiti ad esso demandati per le Aziende patrimoniali dello Stato, sarà provveduto, fino all'approvazione del relativo bilancio, con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, concernenti i servizi trasferiti al Ministero delle partecipazioni statali, integrati dalle somme da trasportarsi dagli stati di previsione di altre Amministrazioni statali, per la parte dei rispettivi servizi attribuiti al Dicastero medesimo.

Per le nuove spese di carattere generale sarà provveduto a carico del fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, vengono presentati al Parlamento l'ultimo bilancio consuntivo ed una relazione programmatica per ciascuno degli enti autonomi di gestione previsti dal primo comma dell'articolo 3.